

COMUNE DI PARONA

Comunità



Europea



Provincia di Pavia

Regione



Lombardia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per l'affidamento
del servizio di gestione della Scuola dell'Infanzia comunale paritaria di Parona

Anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

CIG: 93086236B4

PREMESSA – PRINCIPI GENERALI

La Scuola dell'Infanzia comunale paritaria di Parona è un Servizio educativo e sociale di interesse pubblico, che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

In particolare, la Scuola dell'Infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, promuove nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza, è un luogo di dialogo, di approfondimento culturale e di confronto con le famiglie per condividere modi e forme di realizzazione dei traguardi educativi.

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente Capitolato l'affidamento da parte del Comune di Parona (di seguito: stazione appaltante) del servizio di gestione della Scuola dell'Infanzia comunale paritaria di Parona Via Papa Giovanni XXIII n. 18 – Parona (PV):

- gestione di n. 2 sezioni di Scuola dell'Infanzia comunale paritaria ubicate presso il plesso scolastico comunale di Via Papa Giovanni XXIII, 18 con capienza massima di 44 posti (sezione denominata “Bim Bum Bam” – piano primo con capienza 23 posti; sezione denominata “Arcobaleno” – piano terra con capienza 21 posti), età compresa tra 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento ed i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, fascia di età mista in ciascuna sezione.

Art. 2

Organizzazione del Servizio

Le modalità organizzative e di funzionamento del servizio, secondo quanto previsto nel presente capitolato, nonché le finalità e la programmazione delle attività educative, devono essere contenute nella proposta progettuale presentata dall'impresa appaltatrice in sede di gara.

La gestione della Scuola dell'infanzia comporterà l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia, di quelle contenute nel presente capitolato e di quanto indicato nel progetto proposto in sede di gara.

Più in generale, il gestore si obbliga al rispetto degli standard qualitativi dell'offerta educativa previsti per le strutture pubbliche dalla normativa tempo per tempo vigente nel periodo di durata dell'appalto.

Il servizio di gestione della scuola dell'infanzia è rivolto a bambine e bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento e, su richiesta delle famiglie, a coloro che compiono 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, subordinatamente alla disponibilità dei posti, all'accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa, alla valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Il servizio deve essere attivato secondo calendario scolastico fissato dal Comune di Parona, nel rispetto delle disposizioni di Regione Lombardia e del Ministero dell'Istruzione e dovrà prevedere il funzionamento della struttura per 10 mesi, in genere dall'inizio del mese di settembre all'ultimo giorno feriale del mese di giugno, per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, senza possibilità di sospensioni, salvo quelle stabilite nel calendario scolastico fissato dal Comune di Parona. Detto calendario annuale sarà comunicato in tempo utile all'aggiudicatario per l'organizzazione del servizio.

Per quanto attiene nello specifico l'orario di apertura giornaliera, il gestore dovrà garantire il servizio con orario di ingresso dalle ore 9,00 ed orario di uscita alle ore 16,30, solo in una delle due sezioni dovrà essere, inoltre, garantito ogni giorno dal lunedì al venerdì un servizio di accoglienza dalle ore 7,30 alle ore 9,00 ed un servizio di post scuola dalle 16,30 alle 18,00.

Le famiglie possono chiedere un tempo scuola ridotto, limitato alla fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 13,30, con consumo obbligatorio del pasto a scuola e possibilità di uscita dalle ore 13,00.

L'ammissione alla Scuola viene effettuata dal competente servizio del Comune di Parona, che provvede alla raccolta delle iscrizioni e alla formazione di una graduatoria secondo i criteri stabiliti nel vigente Regolamento per il funzionamento della Scuola dell'Infanzia comunale.

In caso di ritiro di un bambino sarà cura del Comune provvedere ad una nuova assegnazione.

I bambini vengono ammessi ai servizi educativi, di norma, a partire dal 1° settembre di ogni anno scolastico, secondo un programma di inserimenti concordato con il personale operante nei servizi. Poiché

l'inserimento nei servizi costituisce un momento particolarmente delicato per il bambino che vive la prima importante esperienza di separazione/individuazione dal genitore e poiché è fondamentale che tra servizio e famiglia si crei un rapporto sereno, base sicura nelle relazioni affettive, l'Impresa aggiudicataria dovrà:

- a) fare precedere l'inserimento di ogni bambino da colloqui individuali fra genitori ed educatori, affinché possa instaurarsi un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia;
- b) permettere, nella fase di inserimento, la presenza di un genitore che condivida questa esperienza con il figlio e con gli educatori per un periodo idoneo a facilitare l'inserimento del piccolo.

2.1 – Servizio mensa

Il momento del pasto dovrà essere particolarmente curato e caratterizzato da un clima sereno ed accogliente. In questo momento i piccoli e i grandi si devono ritrovare condividendo lo spazio fisico ed affettivo. Elementi fondamentali devono essere l'acquisizione di regole sociali e di autonomia personale, oltre al potenziamento delle abilità senso - percettive e dell'educazione al gusto.

I pasti vengono preparati da Società, incaricata dal Comune di Parona, che fornirà il servizio, secondo specifica dieta, predisposta seguendo le indicazioni della ATS competente per territorio.

Al personale, in servizio al momento del pranzo, potrà essere garantito il pasto il cui costo sarà a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 3

Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di 3 anni, con decorrenza dall'anno scolastico 2022/2023 e termine l'anno scolastico 2024/2025, con opzione di rinnovo per ulteriore biennio.

Tale facoltà non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale, la quale può decidere di non darvi corso e indire nuova procedura di appalto al termine del triennio.

La stazione appaltante, qualora sia consentito dalla legislazione tempo per tempo vigente, i risultati conseguiti siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse e siano verificate la convenienza e la compatibilità di bilancio, si riserva a sua discrezione la facoltà di rinnovare per un periodo di altri 2 anni, a partire dal 1° settembre 2025 e fino al 30 giugno 2027, mediante comunicazione da inviare all'aggiudicatario entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del contratto. L'eventuale rinnovo potrà avvenire agli stessi patti e condizioni dell'affidamento oggetto del presente capitolato oppure a condizioni migliorative per l'Ente.

Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l'eventuale rinnovo avverrà con apposito atto comunale.

In ogni caso, se allo scadere del termine naturale previsto per il contratto, la stazione appaltante non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'Impresa appaltatrice sarà obbligata a continuarlo per un periodo non superiore a 6 mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza (proroga tecnica).

Art. 4

Condizioni di attivazione dell'appalto

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter apportare, per cause di forza maggiore e/o necessità determinate dal numero degli iscritti o da esigenze diverse, modifiche all'organizzazione dei servizi (numero sezioni, orari, periodi, ecc.) previo accordo e comunicazione scritta con l'impresa aggiudicataria.

L'Amministrazione Comunale si riserva, ogni anno scolastico, di non attivare il servizio in caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di 12 iscritti per ogni sezione, senza che la controparte possa pretendere qualsiasi indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo.

L'aggiudicatario è vincolato all'attivazione di almeno una sezione di Scuola dell'Infanzia in presenza del suddetto numero minimo di iscritti.

Per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non attivare entrambi o uno solo dei servizi di pre scuola o di post scuola, per cause di forza maggiore e/o necessità determinate dal numero degli iscritti (numero insufficiente) o da esigenze diverse, dando opportuna comunicazione scritta all'aggiudicatario entro il 31 luglio di ciascun anno precedente l'inizio dell'anno scolastico di riferimento. Per il primo anno scolastico di riferimento (2022/2023), tale comunicazione sarà resa all'aggiudicatario in tempo utile per l'esecuzione del servizio.

La non attivazione di uno o di entrambi i servizi di pre scuola e di post scuola, per ciascun anno scolastico, comporta una riduzione del 4% per singolo servizio del corrispettivo come risultante dalla gara oltre ad I.V.A. di legge se dovuta, suddiviso in quote mensili.

Nel caso di riconoscimento statale delle sezioni attivate e da attivarsi, il Comune provvederà alla non aggiudicazione del presente appalto o alla risoluzione dell'eventuale contratto stipulato, senza che la controparte possa pretendere qualsiasi indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo. Nel caso di riconoscimento di un numero limitato di sezioni statali, il coordinamento della struttura verrà affidato all'Istituto Comprensivo di Mortara (o altro Istituto Comprensivo cui apparterrà il Comune) e il corrispettivo spettante al gestore verrà decurtato dell'importo corrispondente a quanto evidenziato in sede di gara come costo di coordinamento; in tale ipotesi, il gestore sarà comunque obbligato a garantire la gestione delle sezioni non statalizzate.

Art. 5

Valore dell'appalto

Il valore stimato per i primi 3 anni di durata dell'appalto ammonta a complessivi € 375.000,00, oltre iva e oltre € 4.500,00 (oltre iva) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

Il costo della manodopera è stimato in € 350.000,00.

Il valore dell'eventuale proroga tecnica fino a 6 mesi ammonta a € 62.500,00 (oltre iva) e oltre € 750,00 (oltre iva) per oneri di sicurezza.

Il valore stimato per tutta la durata presunta dell'appalto, considerata l'opzione di rinnovo per ulteriori due anni e l'eventuale proroga tecnica fino a 6 mesi, ammonta a € 695.750,00 (oltre iva), di cui € 8.250,00 (oltre iva) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Con tale corrispettivo si intendono compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato speciale inerente e conseguente l'affidamento.

Art. 6

Modalità di calcolo della base d'asta e del valore dell'appalto

La base d'asta è stata calcolata in base al criterio del costo medio del servizio relativo a 2 sezioni per 3 anni scolastici.

A tal fine, sono state prese in considerazione diverse voci di spesa, quali:

- personale insegnante e ausiliario comprensivo delle eventuali sostituzioni, del pre scuola e del post-scuola;
- coordinamento;
- formazione del personale;
- oneri per la sicurezza;
- materiale didattico e di consumo.

Il valore di durata iniziale dell'appalto è stato determinato moltiplicando il costo per anno scolastico stabilito a base d'asta relativo all'attivazione del numero massimo di Sezioni (2) di Scuola dell'Infanzia per il triennio di durata dell'appalto, considerando il trend storico, la popolazione residente in età di Scuola dell'Infanzia e il numero di iscritti nell'A.S. 2021/2022 e 2022/2023 presso la Scuola dell'Infanzia comunale paritaria di Parona.

Numero residenti e non, iscritti nell'A.S. 2021/2022 presso la Scuola dell'Infanzia comunale paritaria di Parona:

anno di nascita	n° iscritti A.S. 2021/2022
2016	6
2017	12
2018	9
2019	1
totale	28

Numero residenti e non, iscritti nell’A.S. 2022/2023 presso la Scuola dell’Infanzia comunale paritaria di Parona:

anno di nascita	n° iscritti A.S. 2022/2023
2017	15
2018	11
2019	8
2020	3
totale	37

Art. 7

Criteri di determinazione delle rette

Le rette mensili a carico degli iscritti alla Scuola dell’Infanzia comunale paritaria di Parona e le rette relative all’eventuale pre e post scuola, saranno definite annualmente con apposita delibera della Giunta Comunale prima della raccolta delle iscrizioni per ciascun anno scolastico, ferma restando l’eventuale conferma tacita delle rette relative all’anno precedente. Le rette di frequenza mensili a carico degli utenti ed il relativo incasso sono competenza del Comune di Parona.

Art. 8

Corrispettivo del servizio

Per la gestione del servizio è riconosciuto un corrispettivo come risultante dalla gara oltre ad I.V.A. di legge se dovuta, suddiviso in quote mensili nei dieci mesi di servizio per ciascun anno scolastico (da settembre a giugno).

Nel corrispettivo è compreso tutto quanto necessario per rendere in modo completo le prestazioni oggetto dell’appalto; nessun’altra somma potrà essere richiesta al Comune, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura e in modo particolare per la mancata attivazione di una o più sezioni e/o servizi.

Il contratto s’intende stipulato per corrispettivi fissi ed invariabili, come indicati in sede di offerta economica. Sono fatte salve revisioni dei prezzi obbligatoriamente previste dalla normativa tempo per tempo vigente ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

I contributi riconosciuti per la gestione della Scuola dell’Infanzia da parte dello Stato, Regione e/o altri Enti Pubblici e Privati (con particolare riferimento ai fondi previsti per le scuole paritarie) sono competenza del Comune di Parona.

Art. 9

Progetto del servizio

I partecipanti al bando devono predisporre e presentare in sede di offerta una proposta progettuale per la gestione del servizio che contenga un **progetto educativo** elaborato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione e contenente le linee essenziali del Piano dell’Offerta Formativa definite in conformità all’ordinamento vigente.

Il progetto educativo dovrà avere come punto fondamentale la centralità del bambino, visto come persona nella sua complessità. Elementi di forza del progetto dovranno essere la qualità professionale, gli strumenti pedagogici, la condivisione con le famiglie, l’attenzione ai bisogni e lo stimolo delle competenze socio-relazionali di ogni bambino. Esso dovrà attuarsi come un processo di sviluppo costante che veda la costruzione di legami significativi tra bambini, educatori e genitori.

Obiettivo è lo sviluppo armonico e globale del bambino nell’area cognitiva, emotiva, razionale, psicomotoria e comunicativa. Il contesto fisico dovrà essere articolato in angoli funzionali alle attività ludiche, esplorative e simboliche del bambino. Lo spazio, i materiali utilizzati e proposti dovranno essere complementi fondamentali per l’attivazione del progetto.

Ogni angolo educativo strutturato dovrà avere un’identità in cui il bambino potrà riconoscersi e sviluppare la propria autonomia. La routine (pranzo, igiene, sonno) dovrà essere organizzata nel rispetto dei tempi e dei ritmi sociali del bambino.

I servizi dovranno diventare luogo di relazioni, di apprendimento, di socializzazione significativo nell’esperienza autobiografica del bambino e della famiglia.

I progetti dovranno caratterizzarsi per la disponibilità degli educatori/insegnanti a concorrere con le famiglie alla formazione dei bambini, favorendone il benessere e l'armonico sviluppo fisico e psichico e sollecitandone l'apprendimento di competenze nel rispetto dei tempi individuali ed il raggiungimento dell'autonomia in una dimensione di gioco e di ascolto dei bisogni. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero evidenziare.

Oltre al progetto educativo, nell'offerta deve essere inserito un progetto organizzativo ove si evidenzino, in particolare:

- a) calendario di apertura annuale e giornaliera del servizio affidato, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato;
- b) numero di unità lavorative, monte ore di lavoro giornaliero e settimanale, organizzazione dei turni di lavoro di tutto il personale;
- c) programma di distribuzione delle ore di lavoro del personale insegnante da destinare ad attività frontali e delle ore di lavoro "non frontali", fra le quali le ore di aggiornamento, colloqui con le famiglie, riunioni di equipe ecc...;
- d) progetto di aggiornamento di tutto il personale operante presso la Scuola, che il gestore si impegna a realizzare durante l'orario di lavoro, con regolare retribuzione;
- e) programma di massima delle attività che si intende svolgere nel pre e post-scuola.

Art. 10

Locali, arredi e attrezzature

10.1 – Consegna dei locali, impianti, arredi

Per l'espletamento del servizio, la stazione appaltante metterà a disposizione dell'impresa appaltatrice i locali sede della Scuola dell'Infanzia comunale paritaria di Parona, le aree di pertinenza, le attrezzature, gli arredi e tutto quanto contenuto nella struttura di Via Papa Giovanni XXIII n. 18 Parona.

Al suddetto fine, verrà redatto in data antecedente l'inizio della gestione, apposito verbale di consegna in contraddittorio tra le parti e sottoscritto da entrambe.

Tutto quanto necessario per la gestione del servizio è di proprietà del Comune e la disponibilità viene trasferita all'impresa appaltatrice limitatamente ed esclusivamente in relazione all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

L'impresa appaltatrice si considererà a perfetta conoscenza delle condizioni dei locali, impianti, arredi e attrezzature su cui dovrà essere effettuato il servizio oggetto del presente capitolato.

I locali e gli impianti potranno essere soggetti a modifiche nel corso della durata dell'appalto da parte della stazione appaltante, che avrà cura di comunicare all'impresa appaltatrice i relativi provvedimenti.

Quanto preso in consegna dall'impresa appaltatrice, come verificato dalla stessa, si intende funzionante e in buono stato (e certificato a norma per quanto riguarda gli impianti); pertanto, la stazione appaltante resta sollevata da qualsiasi onere inerente a successivi interventi che si rendessero necessari a causa di usura, danneggiamenti o furti; tali eventuali spese saranno a totale carico dell'impresa appaltatrice.

L'Impresa si obbliga a non apportare modifiche o trasformazioni ai locali e agli impianti e a non mutare destinazione d'uso ai locali. L'eventuale ripristino è a carico dell'Impresa, fatti salvi eventuali maggiori danni ed i casi espressamente previsti dal capitolato soggetti a penale.

In qualunque momento, su richiesta della stazione appaltante, le parti provvederanno alla verifica dell'esistenza e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che alle eventuali mancanze l'Impresa sopperirà con la necessaria sostituzione, entro i successivi 20 giorni dal riscontro. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte dell'Impresa, la stazione appaltante provvederà all'applicazione della relativa penale.

In occasione di lavori di manutenzione della struttura o trasformazione degli impianti, l'Impresa dovrà dare libero accesso al personale comunale o di altre imprese autorizzate.

10.2 – Materiali di consumo e attrezzature

Farà carico all'appaltatore la dotazione di materiali per le varie attività ludiche e didattiche, per ogni sezione per la durata del contratto, in particolare:

- materiale vario d'uso didattico e libri – ad esempio, carta, cartoncino, colori, colla, stoffe, scotch, e quanto altro occorrente per lo svolgimento dei servizi educativi;
- giochi occorrenti per lo svolgimento dei servizi educativi stimolanti l'affettività e la socializzazione.

Rimane inteso, che il materiale e le attrezzature così acquistate resteranno a disposizione della struttura anche successivamente alla scadenza contrattuale.

Tutto il materiale in uso, verrà preso in carico dall'Impresa, che sarà ritenuta l'unico soggetto responsabile della sua corretta custodia e del suo uso conforme; a tale scopo al momento dell'aggiudicazione dell'affidamento verrà redatto e controfirmato verbale di consegna.

Eventuali carenze negli obblighi di cui al presente articolo saranno rilevati dal Comune con contestazione scritta, invitando l'aggiudicataria a provvedere entro un termine, trascorso il quale il Comune potrà procedere d'ufficio all'acquisto, con addebito delle spese alla parte mancante, salvo il risarcimento dei danni.

10.3 - Riconsegna alla stazione appaltante

Al termine dell'appalto l'impresa appaltatrice dovrà riconsegnare alla stazione appaltante i locali, gli arredi e le attrezzature, sia date in consegna che eventualmente integrate, in perfetto stato di pulizia, funzionamento e manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo. Qualora si ravvisassero danni dovuti a dolo, negligenza, imperizia o incuria o mancata o scadente manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati all'impresa cessante.

La garanzia definitiva, costituita come da contratto di appalto, potrà essere svincolata o restituita solamente dopo che sia stato sottoscritto verbale di restituzione tra impresa appaltatrice e Comune.

Art. 11

Oneri a carico dell'impresa appaltatrice

L'impresa appaltatrice, per svolgere il servizio oggetto del presente appalto, dovrà provvedere a tutto quanto necessario alla sua realizzazione, così come agli aspetti ad esso conseguenti, correlati ed impliciti, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in ogni ambito interessato dalle attività ricomprese nell'appalto.

Oltre a quanto previsto in altri articoli del presente capitolato, sono a carico del gestore tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino poste espressamente a carico del Comune.

A titolo non esaustivo, l'impresa appaltatrice dovrà:

- a) procurarsi ove necessario, prima dell'assunzione del servizio, tutte le autorizzazioni, nullaosta e benestare rilasciati dalle competenti autorità per l'espletamento del servizio di scuola dell'infanzia comunale paritaria; tali autorizzazioni etc. dovranno, di volta in volta, essere rinnovati anche in base a nuove disposizioni di legge in materia, emanate successivamente e nel corso del periodo di espletamento dell'appalto o a seguito di prescrizioni delle competenti autorità, con oneri a proprio carico, anche qualora il rilascio fosse subordinato alla realizzazione di interventi di manutenzione dei locali, impianti, attrezzature oggetto dell'appalto;
- b) svolgere il servizio oggetto del presente capitolato in modo da garantire il possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per il mantenimento della parità scolastica;
- c) garantire tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato speciale d'appalto, nel rispetto della progettazione didattico - educativa presentata, con proprio personale sostenendo ogni spesa ad esso relativa, ivi compresa l'attività formativa e mantenendo in servizio un organico che consenta di provvedere con tempestività alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo, assicurando la continuità del servizio per tutta la durata del contratto (le sostituzioni dovranno essere affidate ad un numero di operatori il più possibile limitato, al fine di evitare un elevato turn-over all'utenza. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono compresi nell'offerta presentata);
- d) collaborare in merito alla stesura e svolgimento dei servizi educativi di cui al P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa);
- e) assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle disposizioni igienico-sanitarie impartite dalla competente ASL, dotando il personale del materiale igienico-sanitario necessario, degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. L'impresa dovrà dichiarare l'avvenuta formazione ed informazione del personale stesso ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e produrre prova dell'idoneità conseguita da tutto il personale impiegato alle visite mediche obbligatorie;
- f) assicurare il coordinamento pedagogico delle attività;
- g) stipulare le dovute assicurazioni e sostenerne il relativo costo;
- h) procurarsi il materiale didattico e di consumo, ludico ed educativo necessario per la gestione del servizio (a titolo esplicativo e non esaustivo: cancelleria, giochi, materiale per i laboratori e per l'attività all'esterno, materiale igienico, sanitario, per le pulizie...) a norma e sufficiente per quantità e qualità;

- i) procurarsi tutti gli arredi e le attrezzature ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione, eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività, anche amministrativa, di gestione della scuola;
- j) effettuare il servizio di pulizia dell'intera struttura adibita a Scuola dell'Infanzia, sia con riguardo ai locali interni sia all'area esterna, nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara e comunque garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie (pulizia delle due sezioni prima dell'apertura di settembre e della riapertura di gennaio). L'impresa deve effettuare adeguato lavaggio dei tendaggi delle due sezioni della Scuola dell'Infanzia, almeno con cadenza annuale preferibilmente durante la chiusura estiva della Scuola dell'Infanzia. Per le operazioni di pulizia l'Ente gestore si obbliga ad utilizzare materiale a norma di legge: di tale materiale dovranno essere custodite le schede tecniche presso la struttura allo scopo di rendere possibili eventuali controlli. Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali;
- k) la somministrazione di pranzo e merende: il personale deve provvedere alla porzionatura, alla preparazione dei tavoli, alla distribuzione delle merende e del pranzo, al riordino finale dei locali;
- l) la manutenzione ordinaria (taglio periodico o a necessità dell'erba, rimozione di foglie secche, rifiuti ecc.) degli spazi esterni che ricadono nel perimetro della Scuola dell'Infanzia Comunale, presso il plesso scolastico comunale di Via Papa Giovanni XXIII, 18;
- m) provvedere con diligenza all'apertura ed alla chiusura giornaliera della struttura, prestando attenzione alla chiusura di porte e finestre, allo spegnimento di luci ed apparecchiature elettriche in genere prima di abbandonare i locali alla cessazione delle attività giornaliere, restando l'impresa responsabile degli eventuali danni conseguenti;
- n) comunicare all'Amministrazione Comunale, quanto previsto nei tempi e modalità indicati dal presente capitolato;
- o) consentire al Comune l'eventuale utilizzo delle strutture oggetto del presente capitolato per lo svolgimento di iniziative e attività compatibili con la destinazione d'uso della struttura e purché non in contrasto con la programmazione delle proprie attività da parte del gestore;
- p) ogni altra prestazione e spesa comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dell'appalto, con riguardo al presente capitolato e relativi allegati e all'offerta presentata, nonché a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

Art. 12

Oneri a carico della stazione appaltante

La stazione appaltante, per il servizio oggetto del presente Capitolato speciale, si impegna a:

- mettere a disposizione in uso gratuito alla ditta aggiudicataria dell'appalto, per tutta la durata dello stesso, l'immobile sito in Via Papa Giovanni XXIII n. 18 Parona (come da planimetria allegata al presente capitolato) e gli arredi, attrezzature e materiali in esso contenuti;
- comunicare, prima dell'avvio del servizio, all'Impresa aggiudicataria gli elementi essenziali (quali ad es. l'entità degli utenti, il periodo e gli orari di funzionamento del servizio, ecc.) per l'organizzazione e la gestione del servizio;
- comunicare, in forma scritta, all'aggiudicatario entro il 31 luglio di ciascun anno precedente l'inizio dell'anno scolastico di riferimento, la non attivazione di uno o di entrambi i servizi di pre scuola e di post scuola. Per il primo anno scolastico di riferimento (2022/2023), tale comunicazione sarà resa all'aggiudicatario in tempo utile per l'esecuzione del servizio;
- provvedere alla fornitura dei pasti per tutti i minori iscritti ed il personale avente diritto, secondo quanto stabilito nel presente capitolato;
- provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, esclusi i lavori necessari alla riparazione di eventuali danni provocati dal personale del soggetto gestore;
- provvedere agli oneri relativi alle utenze (spese di elettricità, riscaldamento, acqua, telefono);
- corrispondere il corrispettivo previsto secondo le modalità concordate;
- effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento;
- effettuare la manutenzione straordinaria della struttura e dei relativi impianti;
- effettuare lo spurgo delle biologiche;
- raccogliere le iscrizioni, formare la graduatoria ed ammettere gli utenti al servizio;

- determinare, applicare ed introitare le rette a carico degli iscritti al servizio;
- in caso di iscrizione di bambini disabili certificati provvedere all'assegnazione di assistenti-educatori;
- utilizzare i dati personali e quelli delle imprese partecipanti alla gara, esclusivamente per l'espletamento della stessa e sottoporli al trattamento previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i..

Art. 13

Personale

Per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato, l'impresa si avvale di proprio personale dipendente, professionalmente qualificato, il quale deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia e costantemente aggiornato, anche in materia di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro.

Tale personale deve avere caratteristiche tali da far mantenere alla Scuola dell'Infanzia comunale paritaria di Parona il riconoscimento della parità scolastica ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia.

13.1 - Organico e Clausola sociale

L'organico impiegato per la fornitura del servizio oggetto del presente capitolato deve essere quello dichiarato in sede di offerta, indicato con specifica di numero di addetti, mansioni, livello, monte ore giornaliero e settimanale, orari di servizio e con specificata la ripartizione ore/tipo di attività svolta (es. insegnante di sezione, pre/post scuola ecc.).

L'organico di cui sopra dovrà essere sempre garantito per la durata dell'appalto e si considera a tutti gli effetti come personale "minimo" necessario al servizio.

Nella tabella seguente è riportato l'organico minimo richiesto in presenza in struttura per l'esecuzione dell'appalto in oggetto.

Personale	Ore settimanali	Livello	Scatti anzianità
Educatore 1	37,5	D1	5
Educatore 2	37,5	D1	5
Assistente pre/dopo scuola**	15	C1	nessuno
Personale ausiliario 1	35	B1	5
Personale ausiliario 2	35	B1	nessuno

**nell'anno scolastico 2021/2022, per carenza di iscrizioni al servizio di post scuola (16,30/18,00), è stato attivato solo un servizio di pre scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 9,00.

L'offerta economica in ribasso dovrà essere formulata sul valore stimato relativo all'attivazione di 2 Sezioni per 3 anni, pari ad € 375.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, tenendo conto dell'organico minimo richiesto come riportato nella succitata tabella, per l'eventuale non attivazione di entrambi o uno solo dei servizi di pre scuola o di post scuola si rimanda a quanto specificato all'art. 4 del presente capitolato.

L'impresa appaltatrice dovrà assicurare nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, **la presenza di n. 1(uno) unità di personale con idonea abilitazione allo svolgimento dell'attività motoria di base a favore degli alunni delle due sezioni della Scuola dell'Infanzia comunale da svolgersi durante ciascun anno scolastico, nei mesi da ottobre a maggio, per due ore a settimana.**

In mancanza di approvazione scritta della stazione appaltante non si potrà procedere ad alcuna variazione in diminuzione della consistenza numerica del personale.

Al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato, la stazione appaltante prevede l'applicazione della CLAUSOLA SOCIALE per l'assunzione di personale già impiegato nell'appalto in corso ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'impresa appaltatrice dovrà pertanto assumere prioritariamente le unità di lavoro che già prestano la loro opera alle dipendenze dell'impresa appaltatrice uscente, come da elenco suddetto.

I servizi oggetto del presente affidamento, dovranno essere forniti dall'Impresa tramite educatori e/o collaboratori inquadrati nel livello retributivo previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali, in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente per le Scuole dell'Infanzia. E' richiesto almeno un biennio di esperienza per il personale assegnato alle sezioni. L'impresa seleziona tutti gli operatori con particolare

riguardo all'idoneità al lavoro, alla qualifica professionale, all'affidabilità, onorabilità e ne garantisce l'aggiornamento professionale per la durata del contratto. Tutti i requisiti richiesti relativi al personale impiegato per il servizio oggetto dell'appalto dovranno essere dichiarati espressamente nell'offerta qualitativa. L'impresa si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, ad assolvere ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo e similari dalla data di aggiudicazione e per tutta la durata del contratto. Anche in presenza di regolamento interno, l'organizzazione è obbligata ad applicare le norme retributive, normative e contributive del C.C.N.L. L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Il Comune di Parona è sollevato pertanto da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, libretti sanitari se necessari.

L'impresa deve rilasciare esplicita dichiarazione, in cui certifica l'inesistenza di intermediazione di manodopera e attesta che il personale impiegato e i soci percepiscono regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le categorie di lavoratori similari.

L'Impresa dovrà inoltre:

- presentare prima dell'attivazione del servizio, l'organigramma del personale impiegato per l'espletamento del servizio nonché il piano di formazione e aggiornamento inerente tutte le tematiche e gli aspetti fondamentali per la buona riuscita del servizio;
- comunicare annualmente alla stazione appaltante, entro 15 giorni dall'inizio del servizio, la consistenza numerica, l'impiego orario e la qualifica del personale;
- comunicare alla stazione appaltante eventuali sostituzioni in corso d'anno.

L'impresa appaltatrice garantirà la continuità ed efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente. Il personale dovrà costituire un punto di riferimento stabile per gli alunni e le famiglie; è opportuno pertanto che tale personale non venga, nei limiti del possibile, sostituito nel corso dell'anno scolastico.

L'inserimento di nuovi operatori dovrà essere preceduto da un adeguato periodo di preparazione e affiancamento, al fine di scongiurare disservizi.

13.2 - Personale educativo/assistente pre-post scuola

Il personale educativo deve essere in possesso dei titoli previsti in materia dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il tempo di lavoro del personale dovrà essere indicato in modo dettagliato (specificando il monte ore per le attività frontali e il monte ore per le altre attività: organizzazione del lavoro, progettazione, valutazione dell'attività educativa, rapporto con le famiglie, aggiornamento professionale ecc.) nel progetto presentato in sede di gara.

13.3 - Personale addetto ai servizi generali (personale ausiliario)

Il gestore si obbliga a garantire, mediante personale addetto ai servizi generali, le pulizie e il riordino dei locali, dei materiali e di tutti gli spazi assegnati per la gestione del servizio, nel rispetto delle indicazioni del competente Servizio territoriale igienico-sanitario e in applicazione delle procedure di tutela della garanzia dell'igiene prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

Il personale addetto ai servizi generali deve essere formato per:

- garantire la qualità strutturale e igienica degli ambienti (pulizia, sanificazione, riordino, controllo e cura di ambienti, arredi e attrezzature);
- garantire l'igiene e la sanificazione dei giochi e in genere dei materiali didattici;
- controllare lo stato di manutenzione delle attrezzature e degli strumenti di lavoro;
- predisporre materiali ed allestire spazi per le attività educative/didattiche;
- garantire il supporto necessario per lo svolgimento dell'attività educativa;
- collaborare con il personale educativo, affiancandolo e supportandolo per lo svolgimento sia dei momenti di cura (pasto, sonno, attività) sia di vigilanza dei bambini;
- attuare, in collaborazione con il personale educativo, un'attenta sorveglianza dei bambini all'interno del Servizio educativo, mantenendo un comportamento rispettoso, vigile e disponibile nei loro confronti, prevenendo anche eventuali situazioni di rischio o difficoltà;
- mantenere un comportamento rispettoso e disponibile nei confronti dei familiari dei bambini;

- attenersi scrupolosamente a comportamenti di riservatezza nei confronti dei bambini, evitando assolutamente di comunicare dati personali a persone che non sono autorizzate dai genitori e dal Servizio;
- partecipare, per quanto di competenza, al lavoro di gruppo con gli insegnanti e ai momenti di incontro con i familiari degli utenti;
- collaborare e/o coordinare le operazioni relative alla sicurezza.

All'interno dell'orario di lavoro anche per il personale addetto ai servizi generali deve essere previsto un monte ore, a seconda dell'orario di servizio prestato, per gli aggiornamenti e la formazione, da specificare nel progetto in sede di gara.

13.4 - Coordinatore

L'attività di coordinamento delle attività educative e didattiche del servizio dovrà essere assicurata dall'impresa appaltatrice attraverso la figura del Coordinatore, il quale dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio e adeguata esperienza (e comunque dei titoli richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente per la parità scolastica), al quale sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli educatori e degli addetti ai servizi generali, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio e di complessiva conduzione del servizio erogato.

La figura del Coordinatore può coincidere con quella del referente responsabile del contratto e quindi il medesimo può svolgere anche un ruolo di raccordo tra il gestore e il Comune, per gli aspetti relativi alla gestione amministrativa, economica e finanziaria.

La figura del Coordinatore può altresì coincidere – in casi eccezionali, imprevedibili e urgenti – con quella di un eventuale Insegnante-jolly a supporto degli educatori assegnati alle diverse Sezioni.

Art. 14

Organizzazione del personale

L'impresa si obbliga a presentare in fase di gara e prima dell'attivazione del servizio, l'organigramma del personale che verrà impiegato per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto e a comunicare al Comune annualmente – e comunque in caso di variazioni in corso d'anno – la consistenza numerica e nominativa, il titolo professionale e la qualifica di tutto il personale impegnato nel servizio, garantendo per il personale educativo – salvo casi di forza maggiore – la continuità del personale per tutto il periodo di durata dell'appalto.

A ogni sezione deve essere assegnato personale in numero adeguato a garantire la compresenza nei momenti di maggior necessità, al fine di salvaguardare la sicurezza dei minori e il buon funzionamento della Sezione.

Nel progetto di organizzazione del servizio presentato dall'impresa deve comprendersi anche la presenza di personale addetto ai servizi generali in misura sufficiente ad assicurare i servizi ausiliari della struttura.

Le assenze a qualsiasi titolo del personale impegnato nel servizio, dovranno essere regolarmente sostituite prima dell'inizio della giornata scolastica, in modo da assicurare la funzionalità del servizio secondo i parametri previsti dalla legge, con personale in possesso degli stessi titoli del personale titolare, garantendo al tempo stesso la stabilità delle figure di riferimento. A tal fine dovranno essere predisposte e comunicate modalità di sostituzione che garantiscano in tempi brevi e certi il reclutamento del personale.

Art. 15

Obblighi del personale

Il personale impiegato deve rispettare:

- le norme di legge e regolamentari inerenti al servizio gestito;
- le norme stabilite dal presente Capitolato;
- le disposizioni concordate dal Comune con i responsabili dell'impresa appaltatrice;

e deve essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e agli orari di lavoro.

Deve garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati e nei confronti dell'utenza.

In caso di mancanze nei doveri di servizio da parte del proprio personale, l'impresa appaltatrice è tenuta ad adottare le necessarie misure disciplinari nel rispetto delle modalità previste dalla normativa e dai contratti tempo per tempo vigenti, ferma restando la responsabilità del gestore nei confronti del Comune, anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento disciplinare.

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l'arrecare danno a cose o persone in modo doloso, non rispettare le linee essenziali del progetto pedagogico e/o della programmazione didattica concordata con il Comune.

Tenendo conto che i servizi per l'infanzia necessitano di particolare attenzione, il Comune ha la facoltà di richiedere la sostituzione del personale che, a proprio insindacabile giudizio, non offra sufficienti garanzie di adeguatezza professionale.

Art. 16

Obblighi verso il personale

Nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, il gestore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela dei lavoratori e le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale, sollevando il Comune di Parona da ogni onere e responsabilità.

Il gestore opera nel rispetto della normativa in materia di pari opportunità nel reclutamento e nella successiva gestione del personale, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

L'Impresa appaltatrice si obbliga all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative.

Tutti gli oneri diretti o indiretti relativi al personale si intendono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, essendo la stazione appaltante sollevata da ogni tipo di responsabilità.

La stazione appaltante acquisirà il DURC attestante la regolarità contributiva e previdenziale.

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, ha l'obbligo di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. L'impresa deve, in ogni momento e a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto all'attuazione degli adempimenti previsti.

Il gestore deve assicurare la tutela in materia di igiene e prevenzione infortuni, dotando il proprio personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni e ai materiali utilizzati.

Il gestore, prima dell'inizio del servizio, dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa per tutti i danni che potrebbero derivare agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l'intera permanenza nelle strutture oggetto del presente appalto.

Il gestore dovrà garantire lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento regolarmente retribuiti a tutto il personale impiegato per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto. Dovrà predisporre in sede di offerta un piano di formazione e aggiornamento specificando le materie, le ore, il numero di operatori da formare e la tempistica di attuazione dei corsi.

Art. 17

Verifiche e controlli

È facoltà della stazione appaltante effettuare in qualsiasi momento, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'andamento del servizio e la rispondenza dello stesso alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse.

I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati mediante proprio personale (o tramite audit di terzi), con le modalità che si riterranno più opportune, anche attraverso:

- la richiesta al gestore di report periodici sull'attività effettuata;
- la richiesta al gestore di copia di materiali di documentazione del servizio (progetto educativo, relazioni di verifica, schede personali...);
- i colloqui periodici con i responsabili e il coordinatore del gestore;
- l'effettuazione diretta di rilevazioni sull'utenza (questionari, interviste, colloqui individuali, ecc...).

Il gestore deve garantire l'accesso agli incaricati dell'amministrazione comunale in qualsiasi ora lavorativa ed in ogni zona della struttura, per esercitare i controlli circa il corretto svolgimento del servizio in ogni sua fase. I controlli saranno effettuati alla presenza del responsabile del gestore e avranno luogo senza intralcio per l'attività scolastica.

Art. 18

Interruzione del servizio

In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, il gestore dovrà dare preavviso alla stazione appaltante e agli utenti nei termini stabiliti dalle vigenti leggi in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con conseguente applicazione di penali in caso di mancato o ritardato preavviso.

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né diritto all'impresa appaltatrice a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

Per cause di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, impreveduto ed imprevedibile, al di fuori del controllo dell'impresa appaltatrice, che la stessa non possa evitare con l'esercizio della dovuta diligenza, previdenza e perizia e nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato (ad es. calamità naturali, guerre, sommosse, disordini civili, chiusura improvvisa della scuola, emergenze sanitarie etc.).

Art. 19

Responsabilità, sicurezza e assicurazioni

Ogni responsabilità inerente e dipendente dalla gestione del servizio oggetto del presente appalto è, esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico dell'Impresa appaltatrice che, pertanto, tiene la stazione appaltante sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocate.

Sono a carico dell'Impresa gli adempimenti ad essa riconducibili previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di informazione periodica da inviare al competente settore della stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni derivanti alle persone fisiche e cose determinati da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dal Comune, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando il Comune da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale. L'Impresa medesima è tenuta all'integrale risarcimento dei danni di cui sopra.

19.1 – Assicurazioni.

L'Impresa appaltatrice dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del presente contratto, con validità non inferiore alla durata del servizio appaltato.

La polizza dovrà avere il massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00= comprensivi di R.C.T. e R.C.O.

Detta polizza dovrà tenere indenne l'Impresa anche per:

- morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone - compresi i propri dipendenti e i rappresentanti/dipendenti del Comune autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio - e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell'Impresa o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi;
- i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto.

Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico dell'Impresa.

Nel predetto contratto dovrà essere esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale è considerata "terzi" a tutti gli effetti di legge.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti a furto e/o incendio, e i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione del servizio.

Copia delle polizze assicurative stipulate dovrà essere consegnata al Comune prima della stipula del contratto e ogni anno l'Impresa appaltatrice dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Impresa potrà dimostrare l'esistenza di una polizza avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica richiesta. In tale caso l'Impresa dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del

presente appalto, svolto per il Comune di Parona, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che i massimali assorbono quelli richiesti.

Si precisa che l'esistenza (validità ed efficacia) delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituisce condizione essenziale di efficacia del contratto stesso e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza delle coperture assicurative di cui trattasi, il contratto si intenderà risolto di diritto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva, a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le polizze assicurative non liberano l'Impresa dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia; l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, nonché a sollevare la stessa Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1676 del C.C.

Art. 20

Modalità di pagamento

Il Comune si impegna a corrispondere il corrispettivo come risultante dalla gara oltre ad I.V.A. di legge se dovuta, suddiviso in quote mensili nei dieci mesi di servizio per ciascun anno scolastico (da settembre a giugno).

Gli oneri stimati per la sicurezza, di € 1.500,00 (oltre Iva) per ogni anno scolastico, verranno fatturati in un'unica soluzione nella fatturazione relativa all'ultimo mese di frequenza di ciascun anno scolastico (giugno).

In caso di sospensione del servizio l'importo spettante sarà proporzionalmente ridotto.

In caso di possibile variazione di orari, tempi e modalità di funzionamento dell'intero servizio oggetto dell'appalto, secondo quanto riportato all'art. 4 del presente capitolato, l'importo spettante sarà proporzionalmente ridotto in relazione alle modifiche stesse.

I pagamenti verranno effettuati su presentazione di regolari fatture elettroniche mensili, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale pervenuta a mezzo del sistema di interscambio, previo controllo da parte del responsabile del servizio della regolarità delle prestazioni eseguite.

Il pagamento è altresì subordinato a:

- verifica della regolarità contributiva dell'Impresa mediante l'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- adempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche).

E' altresì fatta salva l'applicazione dell'art. 48-bis D.P.R. 602/1973 (riguardante i pagamenti oltre 5.000,00.= Euro) introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 262/2006 e s.m.i..

L'impresa appaltatrice non potrà pretendere interessi per ritardato pagamento qualora la dilazione dipenda dalla necessità di perfezionare adempimenti di legge che ne condizionano l'esecutività (es. acquisizione di DURC - esecuzione di verifiche di conformità – adempimenti per la tracciabilità, ecc.).

Si stabilisce sin d'ora che l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati al gestore, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante incameramento della garanzia definitiva o a mezzo ritenuta da effettuarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

Art. 21

Tracciabilità finanziaria

In adempimento alla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, l'impresa appaltatrice e la stazione appaltante si impegnano a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente appalto.

A tal fine l'Impresa si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune di Parona, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) alla presente procedura di gara.

L'Impresa, con dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comunica al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al presente articolo entro sette giorni dalla

loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Impresa provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge 136/2010 – come modificata dal D.L. 187/2010 – il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dall'appaltatore in materia di tracciabilità, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

Devono intendersi richiamati anche gli altri adempimenti di cui alla citata legge.

Art. 22

Obblighi sulle norme del codice di comportamento

L'impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento del Comune di Parona approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2017. La violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al citato Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Parona costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 23

Divieto di cessione e subappalto

In considerazione dei destinatari del servizio, delle caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza e del ruolo svolto sia dal personale educativo sia ausiliario, come declinato negli articoli precedenti del presente Capitolato, è vietato cedere in tutto o in parte e/o subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto, la perdita del deposito cauzionale e salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni.

Art. 24

Garanzia definitiva

L'Impresa appaltatrice resterà vincolata all'assunzione della gestione, anche nelle more di perfezionamento degli atti relativi all'appalto.

Prima della stipulazione del contratto l'impresa appaltatrice dovrà aver costituito la garanzia definitiva in uno dei modi previsti dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pena la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per tutto quanto non espresso nel presente articolo si fa riferimento all'art. 103 del sopra citato Codice dei contratti.

Art. 25

Contestazioni e penalità

Poiché il servizio oggetto del presente appalto è da ritenersi di pubblica utilità, l'impresa appaltatrice nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso e per nessuna ragione può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme a quanto stabilito e/o eseguirlo in ritardo.

La stazione appaltante farà pervenire per iscritto, a mezzo pec (posta elettronica certificata), all'impresa appaltatrice le osservazioni, i rilievi e le eventuali contestazioni a seguito dei controlli effettuati e/o segnalazioni pervenute, con descrizione analitica e motivata e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, l'impresa appaltatrice ha facoltà di comunicare, a mezzo pec, le proprie controdeduzioni e giustificazioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste nell'articolo seguente.

L'impresa non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti influenti sul servizio benché prevedibili, se non preventivamente comunicate per iscritto.

Il Responsabile comunale competente, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall'Impresa appaltatrice, applicherà le penali. Potrà altresì stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempimento - seppure accertato - non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine, per l'Amministrazione Comunale, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni).

I termini per la definizione di tale procedimento sono fissati in giorni 30 (trenta) dal ricevimento dei giustificativi inviati dall'impresa appaltatrice.

Le penali saranno applicate con atto del Responsabile del servizio comunale preposto, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, come di seguito dettagliato:

- a) In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere il Comune a provvedere in altro modo, oltre a non essere corrisposto il compenso spettante, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
- b) In caso di inadempienza totale o parziale nell'esecuzione delle ulteriori prestazioni contrattuali o per violazione di norme di legge, verrà applicata una penale rapportata, in ragione delle loro gravità, all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, per un ammontare massimo fino al 25% del corrispettivo mensile.

In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione del servizio, la stazione appaltante ha facoltà di ricorrere a terzi per l'esecuzione dello stesso, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti oltre al risarcimento di ogni danno, fatta salva in ogni caso la risoluzione del rapporto contrattuale.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Impresa appaltatrice per l'esecuzione del servizio o, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva. L'Impresa appaltatrice prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della stazione appaltante di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 26

Risoluzione del contratto

In caso di risoluzione anticipata del contratto per colpa e responsabilità dell'impresa appaltatrice:

- tutti i costi necessari a garantire l'effettuazione temporanea del servizio, nonché tutti i costi relativi al nuovo affidamento verranno addebitati alla medesima, la quale incorre anche nella perdita della garanzia definitiva, che resta incamerata dalla stazione appaltante, salvo comunque il risarcimento dei danni per l'eventuale nuova gara e per tutte le altre circostanze che si possano verificare;
- tutte le forniture, in materiali, arredi ed attrezzature, fino a tale data effettuate, resteranno di proprietà della stazione appaltante e l'impresa appaltatrice non potrà richiedere danni o compensi di sorta, ai quali dichiara sin d'ora di rinunciare.

Nel caso di revoca o risoluzione anticipata del servizio per qualsiasi motivo, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria formulata dalla commissione di gara, per procedere ad un eventuale affidamento del servizio.

Oltre a quanto previsto dal Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono grave inadempienza e quindi motivo di risoluzione del contratto le seguenti fattispecie:

- avvio di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa;
- perdita dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
- cessazione dell'attività da parte dell'Impresa;
- abbandono del servizio;
- interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale;
- inosservanza del divieto di subappalto;
- inosservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi relativi al personale;
- inosservanza della cd clausola sociale;

- gravi danni prodotti a locali, impianti e/o attrezzature di proprietà della stazione appaltante;
- destinazione dei locali di proprietà della stazione appaltante ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;
- violazione delle norme in materia di riservatezza dei dati personali;
- applicazione di 3 penalità per casi di grave inadempimento contrattuale;
- gravi, reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti all'Impresa dal Capitolato e dal contratto e ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

La risoluzione anticipata del contratto sarà notificata a mezzo lettera raccomandata A.R. al domicilio dell'impresa appaltatrice o a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata). Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della stazione appaltante di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'impresa appaltatrice incorre nella perdita della garanzia definitiva che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dal Comune in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto, in relazione all'esigenza di proseguire comunque l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto, per eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.

Art. 27

Contratto

Il contratto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, verrà stipulato e redatto in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese di quest'ultimo, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese quelle di registrazione, sono a totale carico dell'impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa.

E' vietata, tutto o in parte, la cessione del contratto.

E' facoltà della stazione appaltante attivare il servizio per ragioni di urgenza a far data dal giorno successivo l'aggiudicazione definitiva, efficace ai sensi dell'art. 32 co. 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art 8, co. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 e s.m.i. in pendenza della stipulazione del contratto e previa costituzione delle polizze assicurative.

Art. 28

Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato, per la quale non si riesca ad addivenire a un accordo bonario, viene deferita al Giudice amministrativo presso il TAR di Milano, riconosciuto unico competente. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29

Elezione domicilio

Ai fini del presente appalto l'Impresa elegge il suo domicilio presso la sede legale. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante PEC.

Art. 30

Trattamento dei dati personali

L'Impresa appaltatrice è nominata responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili forniti.

Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in particolare a quanto previsto dall'art 28 del predetto Regolamento e della normativa tempo per tempo vigente in materia. Pertanto, i dati forniti potranno essere utilizzati dall'Impresa solo ed esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del presente contratto e l'Impresa si impegnerà a custodire e non divulgare notizie e informazioni di cui possa essere venuta eventualmente a conoscenza nell'espletamento del servizio e che riguardino gli utenti e l'Amministrazione comunale.

Trattandosi di dati personali e/o sensibili, l'Impresa aggiudicataria nonché tutti i suoi dipendenti e collaboratori ed eventuali subappaltatori sono tenuti ad una condotta equipollente al segreto professionale e al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in maniera confidenziale e riservata, adottando tutte le ragionevoli cautele affinché non vi sia conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dall'Impresa appaltatrice, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Comune di Parona, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti dall'Impresa appaltatrice alla conclusione o revoca del contratto o in qualsiasi momento il Comune ne faccia richiesta.

Art. 31**Spese inerenti al servizio e accessorie**

Si specifica che tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione del servizio oggetto dell'appalto sono interamente a carico dell'Impresa appaltatrice; la stazione appaltante resta completamente sollevata da qualsiasi onere e responsabilità.

Sono altresì a carico dell'impresa tutte le spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto.

Le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono interamente a carico dell'impresa appaltatrice.

Art. 32**Richiamo delle norme di legge**

L'impresa appaltatrice è tenuta, nel corso dello svolgimento del servizio, ad aggiornarsi ed attenersi a tutte le normative riguardanti il servizio oggetto del presente appalto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato di appalto, si fa rinvio a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia durante l'intero periodo di durata del contratto.

Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato i seguenti allegati:

02 – Quadro economico

03 – DUVRI

04 – Planimetria

05 – Personale in servizio attuale

Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, del codice civile si intendono approvate specificamente per iscritto le seguenti clausole: artt. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23, 24 e 25.